



DL Siccità

Memoria per l'Audizione

Commissione Ambiente e
Commissione Industria

Senato della Repubblica

Maggio 2023

Il D.L. 14 aprile 2023, n. 39, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”, interviene sul tema dell’idroelettrico, sempre più rilevante negli ultimi anni, che ciclicamente mette a dura prova la filiera agroalimentare e ulteriori ambiti essenziali per l’economia del Paese.

Nel 2023, i dati del CNR rilevano come, a gennaio e febbraio, si sia registrata una temperatura di 1,44 gradi più alta rispetto alla media storica. In linea con la tendenza negativa registrata l’anno scorso, al Nord le precipitazioni sono state al di sotto della media nel primo bimestre dell’anno, con criticità per il fiume Po e con i grandi laghi che hanno percentuali di riempimento ridotte (dal 19% del lago di Como al 36% del lago di Garda, fino al 40% del lago Maggiore). In Veneto, a fine febbraio, gli invasi sui due bacini principali (Adige e Piave) presentavano un *deficit*, rispettivamente, del 33% e del 59%.

Per contro, nel mese di maggio, si sono registrati fenomeni atmosferici straordinari che hanno determinato l’avvio di una crisi alluvionale in alcune Regioni dell’Italia settentrionale.

Con riguardo al problema idrico, registriamo l’annuncio del Ministro delle infrastrutture in merito alla promulgazione di sette decreti per finanziare le Autorità di distretto con 19,8 milioni destinati a 21 interventi per nuove dighe o nuovi utilizzi e per opere a protezione del cuneo salino alla foce del Po.

Il Governo ha stimato che la risoluzione dell’emergenza idrica comporti un tiraggio di risorse pari a 7,8 miliardi di euro, già disponibili tra PNRR e altri fondi UE e nazionali, ma in gran parte bloccate dall’incapacità di spesa della Pubblica Amministrazione.

Confindustria valuta positivamente il pacchetto di misure che mirano a rendere efficace ed efficiente la gestione degli eventi idrometeorologici estremi, rilevando, tuttavia, che la gestione delle fasi emergenziali dovrebbe inserirsi e completarsi con un ragionamento strutturale, organico e strategico in merito alla gestione del servizio idrico in un’ottica di salvaguardare le risorse naturali ed efficientarne l’utilizzo.

Gli accadimenti degli ultimi giorni confermano la necessità di tale impostazione.

L’acqua costituisce, infatti, una risorsa vitale che, in assenza di una strategia organica, è destinata a diventare sempre più limitata, con un grave pregiudizio per tutte le componenti del Sistema Paese, dai cittadini alle imprese di tutti i settori.

L’industria può e vuole dare il proprio contributo, sia in termini tecnologici sia rispetto alla capacità organizzativa e di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica, contribuendo alla gestione di un servizio idrico sostenibile sotto un triplice profilo, sociale e ambientale, per garantire a tutta la collettività una fornitura sicura e affidabile, oltre che economicamente.

In un contesto generale così delineato, ben si inseriscono le misure, introdotte dal Decreto, volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre le dispersioni delle risorse idriche, prevedendo, tra l’altro: *i)* una *governance* accentrata e regimi semplificati per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche, che rinviano al modello PNRR; *ii)* interventi per aumentare volumi utili e capacità degli invasi; *iii)* la possibilità di realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo; *iv)* il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo; *v)* semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.

In questo senso, si ritiene opportuno un coinvolgimento diretto ed organico del sistema delle imprese con la Cabina di regia, istituita ai sensi dell'art. 1 del D.L., in un'ottica di piena collaborazione e condivisione circa *i)* le migliori prassi già attuate nel sistema produttivo, *ii)* l'individuazione e la risoluzione delle criticità di natura legislativa ed amministrativa che impediscono l'attuazione della normativa in materia, *iii)* le linee di indirizzo e la programmazione pluriennale delle attività volte ad aumentare i livelli di conservazione e gestione della risorsa idrica, quale misura di contrasto alla riduzione delle precipitazioni.

Parimenti condivisibile la previsione del potere sostitutivo e di commissariamento (art. 2) per superare eventuali criticità procedurali rispetto alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, determinate dal dissenso espresso da un ente locale o causate da ritardi o inerzie. Si tratta di una impostazione già adottata per garantire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e che consente di evitare stalli e rallentamenti, ma che, al contempo, dovrebbe far riflettere in merito all'ordinaria capacità amministrativa della PA di adottare, secondo le regole generali dell'ordinamento, provvedimenti in tempi ragionevoli.

Con riferimento alle attività della Cabina, si ritiene opportuno: *i)* prevedere la condivisione dei dati che confluiranno alla stessa ai sensi del DL in oggetto, o quantomeno dei risultati della loro analisi, *ii)* prevedere che l'attività della Cabina divenga oggetto di apposita relazione periodica pubblica.

Confindustria valuta poi positivamente le disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza degli invasi (art. 4), nonché il regime semplificato anche per le procedure di assoggettabilità a VIA per interventi di modifica delle dighe esistenti, che risultano essere la maggior parte degli interventi sulle infrastrutture idriche.

Parimenti condivisibile, l'ampliamento degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, includendo le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo (art. 6), fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato. L'obiettivo di liberalizzare e semplificare l'azione amministrativa e, in particolare le procedure edilizie, dovrebbe costituire una costante di ogni intervento riformatore.

Significativa la misura che dispone, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo (art. 7), prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, possa essere autorizzato dall'Ente competente nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato "A" del Decreto. Tale autorizzazione semplifica il relativo *iter* autorizzatorio, promuovendo il riutilizzo responsabile delle acque reflue depurate a fini irrigui. L'auspicio è un monitoraggio dello strumento autorizzativo che valuti sia, nel merito, l'efficacia della misura, che, nel metodo, l'efficacia di un siffatto *iter* autorizzatorio.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto attuativo dell'art. 48 del D.L. 23/2023, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" (c.d. D.L. PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41, è positiva la norma del Decreto che, per facilitare l'attuazione degli interventi di manutenzione degli

invasi (art. 8), introduce alcune modifiche al d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, qualificando come terre e rocce a scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, con conseguente applicazione delle procedure semplificate contenute nel medesimo d.P.R..

Confindustria valuta positivamente il chiarimento, introdotto dal Decreto, in merito al perimetro di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione (art. 9), in particolare precisando, da un lato, che la qualificazione dei fanghi da depurazione come rifiuto non può prescindere dal rispetto della definizione stessa di rifiuto (come indicata dall'art. 183 d.lgs. 152/2006) e, dall'altro, che la disciplina in materia di rifiuti non si applica, a determinate condizioni, ai fanghi prima del termine del processo di trattamento.

Opportune anche le modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione (art. 10), che intervengono, tra le altre cose, sulla normativa che disciplina le regole autorizzatorie funzionali per la realizzazione degli impianti, contenute nella Legge n. 60/2022 (c.d. Legge Salvamare).

In merito alle misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe (art. 12), si ritiene opportuno rivalutare la formulazione del comma 2, che modifica il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione di dighe, trasformando la sanzione amministrativa da personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o, comunque, gestore della diga e, contemporaneamente, incrementandone l'entità. Ciò con particolare riguardo a quella che parrebbe essere un'automatica responsabilizzazione dell'ente e che rischia di configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva.